

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

63° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 1982

Presidenza del Presidente LEPRE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Agevolazioni doganali e fiscali al programma di costruzione del velivolo MRCA » (259-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 601, 602
CORALLO (PCI)	601
GIUST (DC) relatore alla Commissione	601
MARGOTTO (PCI)	602
PASTORINO (DC)	602

« Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento » (943-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 596, 597, 598 e passim
AMADEO (DC)	597
CORALLO (PCI)	596, 597
FALLUCCHI (DC)	597, 598
GATTI (PCI)	597
MARGOTTO (PCI)	598, 599

SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa	Pag. 596, 598, 599
SIGNORI (PSI), relatore alla Commissione	597
TOLOMELLI (PCI)	597

« Nuova istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti » (1723-B), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 599, 600
DE ZAN (DC), relatore alla Commissione	599
SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa	600

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento » (943-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo agli onorevoli senatori che nella precedente seduta del 31 marzo scorso è stato affrontato il problema di una eventuale modifica della dizione di cui all'articolo 1 approvato dall'altro ramo del Parlamento per estendere i benefici previsti anche al personale militare italiano che fa parte della forza multinazionale di pace nel Sinai.

Nel senso esplicito di tale modifica vi è stata una sollecitazione da parte del ministro Lagorio nel suo intervento nel recente dibattito presso le Commissioni riunite 3ª e 4ª del Senato sul tema della partecipazione italiana alle forze multinazionali che operano nel Sinai.

A questo punto mi corre tuttavia l'obbligo di far presente nuovamente che l'articolo 104 del Regolamento del Senato per un provvedimento già approvato dal Senato e modificato dalla Camera ci impone di deliberare soltanto sulle « modificazioni apportate dalla Camera », rendendosi ammissibili nuovi emendamenti solo « se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati ».

Ora, la modifica apportata al disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento è relativa alla decorrenza finanziaria di cui all'articolo 2 del provvedimento stesso; tuttavia, il riferimento all'anno 1982, anziché a quello 1981, modifica i presupposti di fatto dell'articolato in esame in quanto nel nuovo anno finanziario che viene ad essere indicato sono aumentati i contingenti militari italiani in servizio in zona di intervento.

Potrebbero allora ritenersi conseguenza della modifica apportata dalla Camera all'articolo 2 eventuali emendamenti che estendano a tutti i contingenti impegnati all'estero i benefici del disegno di legge, e tale estensione implica, evidentemente, sia la valutazione del maggior onere che una modifica della dizione dell'articolo 1, in

quanto i reparti impegnati nel Sinai non lo sono soltanto per conto dell'ONU bensì anche in dipendenza di accordi internazionali.

Tuttavia, sarei del parere — dovendosi in ogni caso sentire la Commissione bilancio per l'eventuale nuova copertura finanziaria — di sentire anche il parere della Presidenza del Senato sulla prassi interpretativa del predetto articolo 104 del nostro Regolamento ove la Commissione decidesse di modificare l'articolo 1 del provvedimento.

SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa. Faccio presente che l'estensione ai militari italiani nel Sinai delle provvidenze di cui al disegno di legge in esame è, ad avviso definitivo del Ministero, un'urgente necessità in quanto oramai la missione ha già avuto inizio.

Detto questo, devo tuttavia aggiungere di nutrire qualche preoccupazione per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento stesso che passerebbe a 240 milioni.

Non vorrei, infatti, che a questo punto le cose si complicassero e che si dovesse seguire la diversa strada della predisposizione di un apposito provvedimento per far fronte all'esigenza prospettata anche dal ministro Lagorio; certamente, di conseguenza, i tempi si allungherebbero.

Il Governo si rimette comunque alla Commissione, facendo tuttavia presente che ha già predisposto gli emendamenti all'articolo 1 ed all'articolo 2 del disegno di legge in discussione, e facendo presente altresì la prospettiva di una sospensione dell'attività legislativa che potrebbe conseguire alla ventilata ipotesi di una crisi di Governo.

CORALLO. Onorevole Sottosegretario, se si riconosce che i militari già operanti nel Sinai non sarebbero protetti come quelli operanti per conto dell'ONU, bisogna provvedere urgentemente con questo stesso provvedimento. Non mi pare, del resto, che il problema della copertura finanziaria sia di tanto rilievo perchè passare da 80 a 240 milioni non rappresenta un grosso onere; non si tratta di miliardi!

Se, invece, il Governo ritiene che i militari in missione nel Sinai non hanno bisogno di questa copertura-rischi (come è stato detto dal sottosegretario Ciccardini nella precedente seduta), allora se ne assuma la responsabilità in modo chiaro.

A M A D E O. Per superare le difficoltà fraposte dall'articolo 104 del Regolamento del Senato bisognerebbe, effettivamente, predisporre un provvedimento *ad hoc*.

C O R A L L O. Torno a ripetere che questo problema è stato sollevato dal mio Gruppo già dalla volta scorsa, quando ci siamo resi conto che ai militari operanti nel Sinai non veniva data nessuna garanzia.

Abbiamo quindi chiesto di apportare le necessarie modifiche al testo in modo da coprire tutti gli appartenenti alle forze militari, specialmente in considerazione di tutte le cose che sono sul punto di maturare nel Sinai proprio in questi giorni.

Mi pare che sarebbe un atto di vera irresponsabilità lasciare questi nostri militari senza la necessaria copertura!

T O L O M E L L I. Per risolvere il problema mi domando quale altra strada possiamo adottare; nel provvedimento, infatti, non vi è nessun riferimento specifico al Sinai. Bisogna dunque arrivare ad una modifica del testo.

P R E S I D E N T E. Francamente, parlare ora di un provvedimento apposito solo per un motivo di interpretazione regolamentare non mi pare abbia senso, visto che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che dà la possibilità di coprire i militari già impegnati in questa missione.

Il problema, piuttosto, è di copertura e non ho ancora ben compreso se vi sarebbero o meno difficoltà per reperire i maggiori fondi.

G A T T I. Pur manifestando le nostre posizioni critiche sull'invio della forza militare nel Sinai, nel dibattito presso le Com-

missioni riunite 3^a e 4^a prospettammo, tra le tante preoccupazioni di ordine politico generale, anche quella relativa ai rischi (ed alla loro copertura) del personale che doveva essere impiegato in quella zona.

Ora, in merito a questa nostra richiesta il ministro Lagorio è stato evasivo nel senso che non ha dato una risposta completa circa l'entità dei rischi cui si andava incontro; egli tuttavia ci chiese di comprendere il personale impegnato nel Sinai nel disegno di legge ora in discussione. Per la verità la cosa rimase un po' in sospeso ma, in definitiva, vi era stato un certo impegno che quando si sarebbe discusso questo provvedimento per il personale militare in servizio per conto dell'ONU vi avremmo incluso anche i militari impiegati nell'operazione nel Sinai.

Per questo non ci lascia soddisfatti la proposta di rinviare il problema ad un successivo disegno di legge.

F A L L U C C H I. Signor Presidente, dobbiamo cogliere questa occasione per una disciplina comune a tutti i contingenti impegnati all'estero. Questo è il mio parere. Non si possono infatti lasciar fuori, in una situazione di incertezza politica, i militari che attualmente sono impegnati nel Sinai.

Propongo dunque di modificare l'articolo 1 con l'aggiunta, dopo la parola « ONU », dalle parole: « o per effetto di accordi internazionali ». Se tale emendamento verrà approvato occorrerà modificare il titolo del disegno di legge, oltre ad adeguare ovviamente l'onere finanziario.

P R E S I D E N T E. Un emendamento all'articolo 1 è stato preannunciato dal sottosegretario Scovacricchi il quale ha già anche detto che l'onere conseguente risulta, in totale, di 240 milioni.

S I G N O R I, *relatore alla Commissione*. Nel momento in cui si approva un provvedimento di questa natura proporsi di dar luogo ad un altro e distinto disegno di legge per le forze che operano nel Sinai mi sembra piuttosto rischioso.

4^a COMMISSIONE63^a RESOCONTO STEN. (21 aprile 1982)

Per quanto mi riguarda, come relatore, accolgo le istanze che vengono dalla Commissione a modificare l'articolo 1 del provvedimento approvando l'emendamento che ricomprende e considera anche le unità operanti nel Sinai.

A livello di Ministero della difesa si tratterà poi di garantire la copertura conseguente, ma questo è un altro aspetto del problema che ritengo, tuttavia, facilmente superabile; urge modificare ora l'entità degli oneri previsti.

SCOVACRICCHI, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è favorevole ad una soluzione di questo genere.

PRESIDENTE. Il Governo ha infatti predisposto, nell'ipotesi, che mi pare accettata da tutti, di includere anche i militari che operano nel Sinai, il rifacimento del testo dell'articolato, cioè una modifica dell'articolo 1 e dell'articolo 2 nonché, di conseguenza, del titolo che nella nuova dizione dovrebbe far riferimento al personale militare in servizio per conto dell'ONU o di altri organismi internazionali in zone di intervento.

FALLUCCHI. Sarei più generico, signor Presidente; come ho già anticipato direi piuttosto « per conto dell'ONU o per effetto di accordi internazionali ». Nella fattispecie che ci interessa — quella del Sinai — non ci sono infatti organismi internazionali che operano bensì vi è un accordo tra più parti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, identico a quello già approvato dal Senato:

Art. 1.

Al personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento sono applicabili, nel periodo di effettiva presenza

in dette zone ed indipendentemente dall'uso di mezzi aerei di linea, le norme di cui all'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale risulta modificato ed integrato dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Ricordo alla Commissione che un'eventuale modifica di tale articolo può ammettersi solo in quanto diretta conseguenza, a termini regolamentari, del diverso riferimento all'esercizio finanziario introdotto dalla Camera dei deputati all'articolo 2.

L'intento del disegno di legge era di salvaguardare tutti i militari italiani a quel momento (anno 1981) impegnati in zone di intervento e questo intento noi lo perseguiamo coerentemente solo se consideriamo tutti i militari impegnati nelle predette zone nel diverso periodo di riferimento (anno 1982) indicatoci dalla modificazione introdotta dalla Camera all'articolo 2.

Il senatore Fallucchi propone un emendamento tendente a sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

Al personale militare in servizio per conto dell'ONU o per effetto di accordi internazionali in zone di intervento sono applicabili, nel periodo di effettiva presenza in dette zone ed indipendentemente dall'uso di mezzi aerei di linea, le norme di cui all'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale risulta modificato ed integrato dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

MARGOTTO. Dichiaro anche a nome del Gruppo comunista che sono favorevole alla modifica proposta dal senatore Fallucchi per evitare che pur allargando il provvedimento vi siano sviluppi parziali. Da questo punto di vista mi pare che si arrivi in modo unanime alla modifica; ma vorrei far rilevare la strana posizione del Governo il quale, riconoscendo insufficiente il provvedimento e pur sapendo che stiamo facendo una cosa parziale, ci invitava nella precedente seduta a votarlo ...

4^a COMMISSIONE

DISCUSSIONE STEN. (21 aprile 1982)

SCOVACRICCHI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho espresso alla Commissione chiaramente la preoccupazione che non si andasse avanti senza inserire i militari in servizio nel Sinai.

MARGOTTO. A mio avviso, lo stesso Governo avrebbe dovuto avvertire questa esigenza allorchè il disegno di legge era all'esame della Camera dei deputati. Vorrei porre in evidenza questa contraddizione politica perchè una modifica ora al testo significa comunque allungare ulteriormente i tempi per risolvere la questione. E i nostri soldati sono già in missione di intervento.

SCOVACRICCHI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Prendo atto delle osservazioni del senatore Margotto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dal senatore Fallucchi.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 milioni annue, nell'anno 1982 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SCOVACRICCHI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Proporrei di valutare l'onere nella misura di 240 milioni anzichè di 80 milioni.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Scovacricchi presenta un emendamento tendente a sostituire, al primo comma dell'ar-

ticolo 2, le parole: « 80 milioni » con le altre: « 240 milioni ».

Poichè l'emendamento comporta un aumento di spesa dovrà essere trasmesso, per il parere, alla 5^a Commissione permanente.

L'esame dell'articolo resta pertanto accantonato, in attesa del parere in questione.

Avverto che in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Norme a tutela del personale militare in servizio per conto e per effetto di accordi internazionali dell'ONU in zone di intervento ».

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

* * *

« Nuova istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti » (1723-B), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Nuova istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti », d'iniziativa dei senatori Ariosto, Fallucchi, Finestra, Cengarle, Signori, Tolomelli, Fontanari e Venturi, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Zan di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. La Camera dei deputati ha ritenuto, per l'avvenuta scadenza dei termini e quindi per una maggiore correttezza costituzionale, di modificare l'articolato approvato dal Senato nel senso di farne un provvedimento nuovamente istitutivo della Commissione di inchiesta.

4^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (21 aprile 1982)

Il nuovo testo non comporta novità sostanziali rispetto al precedente, tranne la scadenza dei lavori che all'articolo 3, primo comma, è prevista entro il 20 dicembre 1982. Pertanto, non avrei nulla da osservare sull'opportunità di questa nuova formulazione che credo possiamo approvare. Esprimo solo la volontà, credo condivisa anche dagli onorevoli senatori, che il termine del 20 dicembre 1982, dopo proroghe che datano dalla precedente legislatura, sia l'ultimo. Ho parlato poco fa con lo stesso Presidente della Commissione d'inchiesta, senatore Ariosto, li quale ritiene che si possa procedere con la massima celerità all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

S C O V A C R I C C H I , sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1980, n. 865, per la Commissione sulla base di tale legge nuovamente istituita.

La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assi-

curando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, due vicepresidenti e due segretari.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Ai fini dell'attività della Commissione istituita con l'articolo precedente sono fatti salvi gli atti compiuti dalla Commissione, di cui alla legge 18 dicembre 1980, n. 865, e sono acquisiti la documentazione ed ogni altro elemento istruttorio da essa raccolti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

La Commissione istituita con la presente legge concluderà i propri lavori presentando la relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il 20 dicembre 1982.

Le spese per il funzionamento della Commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 4, corrispondente all'articolo 2 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

4^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (21 aprile 1982)

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il titolo del disegno di legge è stato così modificato:

« Nuova istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti ».

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

* * *

« Agevolazioni doganali e fiscali al programma di costruzione del velivolo MRCA » (259-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni doganali e fiscali al programma di costruzione del velivolo MRCA », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Giust di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

G I U S T , relatore alla Commissione. Approvando il disegno di legge recante agevolazioni doganali e fiscali al programma di costruzione del velivolo MRCA, già approvato dal Senato il 25 gennaio del 1980, la Camera dei deputati ha ritenuto di aggiungere un articolo 3 ai due che già componevano il precedente testo del disegno di legge.

Vorrei far notare alcuni particolari delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Innanzitutto vi è una non esatta definizione dei destinatari della relazione dove si dice « alle competenti Commissioni

parlamentari », mentre si dovrebbe dire « alle Camere ». Inoltre il nuovo articolo 3 può suscitare qualche perplessità laddove si legge: « In particolare, la relazione dovrà individuare la riduzione degli oneri del bilancio », anche perchè questo punto ripropone alla nostra attenzione tutte le discussioni relative agli aumenti di spesa intervenuti per la costruzione del velivolo MRCA. Sembrerebbe che gli scopi della relazione siano stabiliti in modo non chiaro. Se dovessero ridursi a quelli indicati la montagna avrebbe partorito un topolino.

La proposta che mi permetto tuttavia di fare alla Commissione, senza riprendere gli argomenti che hanno caratterizzato la nostra discussione precedente, è di approvare il testo dell'articolo 3 come proposto dalla Camera dei deputati. Il Senato ha approvato questo disegno di legge nel gennaio del 1980, la Camera dei deputati ce lo ha rinviato il 9 aprile 1982: non vorrei che una ulteriore modifica ritardasse ancora l'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

C O R A L L O . Anche se ritengo che l'osservazione fatta dal senatore Giust sia corretta, devo dire che mi sembra di ricordare che altre volte abbiamo stabilito che il Governo riferisca alle competenti Commissioni, per cui non mi pare il caso, per questa sfumatura o sottigliezza, di rinviare alla Camera dei deputati il testo del provvedimento.

Devo piuttosto rilevare che il testo dell'articolo aggiuntivo mi sembra alquanto oscuro; e mi dispiace fare questa affermazione quando il Presidente della Commissione difesa della Camera dei deputati non è di questo parere.

Sulla questione di merito devo dire che, quando a suo tempo discutemmo questo disegno di legge, io avanzai una preoccupazione, e cioè che potesse risultare difficile individuare le materie prime importate al fine di utilizzarle per la produzione del MRCA; io espressi il dubbio, cioè, che que-

sta norma potesse permettere operazioni di contrabbando.

Ora, se il Governo deve presentare una relazione — affermo questo perchè resti agli atti parlamentari (non voglio proporre modifiche) — penso che essa debba riguardare anche questo problema, cioè la congruità delle importazioni di materie prime rispetto alla produzione. Non vorrei infatti che in un secondo tempo scoprissimo che, per produrre un certo tipo di velivolo, sono state importate tonnellate di materie prime in esenzione doganale, il che, appunto, aprirebbe la strada ad un fiorente contrabbando.

P A S T O R I N O . Intervengo soltanto per dire che ho colto nella relazione del senatore Giust una fondata preoccupazione circa l'*iter* di questo disegno di legge così lento. Pertanto circa la proposta di sostituire le parole « competenti Commissioni parlamentari » con le parole « le Camere », anche se sarebbe certamente più congruo, ritengo che potremmo fare il sacrificio di accettare il testo come ci viene proposto, proprio al fine di licenziare immediatamente questo provvedimento.

M A R G O T T O . Concordo con le osservazioni fatte dai colleghi intervenuti, con cui si accetta il testo propositoci proprio partendo dalla considerazione che sono ormai due anni e mezzo che questa legge sta percorrendo il suo *iter* parlamentare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro della difesa presenta alle competenti Commissioni parlamentari una apposita relazione sugli effetti derivati dalle norme di cui alla presente legge. In particolare, la relazione dovrà individuare la riduzione degli oneri del bilancio della Difesa per il finanziamento del programma MRCA, distinguendo i dati in relazione ai vari esercizi finanziari.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI